REGOLAMENTO (CEE) N. 2049/82 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1982

relativo alle modalità per la determinazione dei prezzi del mercato mondiale nel settore dei piselli, delle fave e delle favette

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, recante misure speciali per i piselli, le fave e le favette [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 7, e l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che, date le normali fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, è opportuno disporre che la determinazione del prezzo medio mondiale dei panelli di soia venga effettuata almeno una volta al mese ; che occorre procedere, se del caso, all'adeguamento delle offerte e delle quotazioni prese in considerazione, onde compensare eventuali differenze rispetto alla presentazione, alla qualità, alle condizioni di fornitura e al luogo di consegna per i quali deve essere fissato il prezzo medio del mercato mondiale ;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le regole generali relative alle misure speciali per i pisellli, le fave e le favette [2], il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette viene fissato prima dell'inizio di ogni campagna ; che occorre procedere, se del caso, all'adeguamento delle offerte prese in considerazione, onde compensare eventuali differenze rispetto alla presentazione, alla qualità, alle condizioni di fornitura e al luogo di consegna per i quali deve essere fissato il prezzo medio del mercato mondiale ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento suddetto, qualora non possa essere accolta alcuna offerta per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei piselli, delle fave e delle favette, detto prezzo deve essere calcolato in base ai prezzi rilevati sui mercati dei principali paesi terzi esportatori ; che occorre definire le modalità secondo cui devono essere prese in considerazione le offerte di tali paesi esportatori ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prezzo medio del mercato mondiale per i panelli di soia, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2036/82, è fissato una volta al mese. Tuttavia, in caso di forti variazioni della situazione del mercato, esso è modificato ogni volta che sia necessario.

Tale prezzo medio è determinato per 100 kg ed è pari alla media aritmetica delle offerte e delle quotazioni constatate nei cinque giorni lavorativi che precedono quello della determinazione.

2. La Commissione prende in considerazione soltanto le offerte e le quotazioni più favorevoli concernenti consegne da effettuarsi entro i trenta giorni che seguono la data della loro constatazione.

Articolo 2

1. Qualora le offerte e le quotazioni prese in considerazione riguardino :

a) una presentazione diversa da una presentazione alla rinfusa, il loro importo è adeguato diminuendolo della plusvalenza risultante dalla presentazione ;

b) un prodotto di qualità diversa da quella per la quale è stato fissato il prezzo limite per l'intervento, il prezzo è adeguato in base al coefficiente indicato nell'allegato ;

c) prodotti resi « c » e « f », il loro importo è aumentato dello 0,2 % per tener conto del costo dell'assicurazione ;

d) prodotti resi « cif » per un luogo di transito della frontiera diverso da Rotterdam, il loro importo è adeguato tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto reso a Rotterdam ;

e) prodotti resi « cif » Rotterdam, il loro importo è aumentato di 0,393 ECU per tener conto delle spese di sbarco e di inoltro ;

f) prodotti resi « fas », « fob » o altrimenti, il loro importo è aumentato, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione sino al luogo di transito della frontiera.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si considerano soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione meno elevate.

[1] GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
[2] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

Qualora venga applicato l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2036/82, sono prese in considerazione le quotazioni e le offerte più favorevoli

— dei panelli di soia alla rinfusa, ottenuti dalla trasformazione dei semi di soia nella Comunità e consegnati a Rotterdam ;

— degli altri panelli oleosi offerti sul mercato mondiale, eventualmente adeguate per tener conto della differenza fra il loro valore e il valore dei panelli di soia.

Articolo 4

1. Il prezzo medio del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 è fissato per 100 kg.

2. Per la determinazione di tale prezzo sono prese in considerazione soltanto le offerte più favorevoli e riguardanti le forniture più vicine, escluse quelle relative ad un prodotto in corso di trasporto marittimo.

Articolo 5

1. Qualora le offerte prese in considerazione per i prodotti di cui all'articolo 4 riguardino :

a) una presentazione diversa da una presentazione alla rinfusa, il loro importo è adeguato diminuendolo della plusvalenza risultante dalla presentazione ;

b) un prodotto sottoposto ad operazioni di mondatura, decorticazione e frantumazione, il loro importo è adeguato diminuendolo della plusvalenza risultante dalla presentazione ;

c) prodotti resi « c » e « f », il loro importo è aumentato dello 0,2 % per tener conto dell'assicurazione ;

d) prodotti resi « cif » Ratisbona, il loro importo non viene adeguato ;

e) prodotti resi « cif » per un luogo di transito della frontiera diverso da Rotterdam o Ratisbona, il loro importo è adeguato tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto reso a Rotterdam ;

f) prodotti resi « cif » Rotterdam, il loro importo è aumentato delle spese di sbarco e di inoltro ;

g) prodotti resi « fas », « fob » o altrimenti, il loro importo è aumentato, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione sino al luogo di transito della frontiera.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si considerano soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione meno elevate.

3. Le offerte sono maggiorate dei dazi doganali.

Articolo 6

1. Qualora venga applicato l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2036/82, sono prese in considerazione le offerte più favorevoli rilevate sui mercati più importanti dei paesi terzi esportatori.

2. Le offerte sono maggiorate dei costi di assicurazione e di trasporto per prodotti consegnati a Rotterdam. Se del caso, esse vengono adeguate conformemente all'articolo 5.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Coefficienti di equivalenza per differenti qualità di panelli di soia

Panelli di soia aventi un tenore in proteine di :	Coefficienti di equivalenza da detrarre dal prezzo
46 — 48 %	— 0,560
49 — 50 %	— 1,120